

Bruxelles, 15 giugno 2026
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0240(COD)

9808/26
COR 1

LIMITE

COH 95
SOC 295
AGRI 429
AGRIFIN 105
PECHE 209
FIN 760
JAI 675
SAN 357
CODEC 1039
CADREFIN 249
POLGEN 140
IA 143

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ("regolamento NRPP") - Orientamento generale parziale

Nel documento 9808/26 INIT è aggiunto un nuovo considerando (27 -bis) che va letto come segue:

(27 -bis) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, dovrebbero essere istituiti meccanismi efficaci per la loro protezione nell'ambito dell'attuazione del Fondo.

Data la sovrapposizione tra l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali e i principi dello Stato di diritto, nonché la necessità di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'importanza degli effetti finanziari delle misure che potrebbero dover essere adottate, è necessario garantire condizioni uniformi per la

loro attuazione, e pertanto è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione.

Nel documento 9808/26 INIT è aggiunto un nuovo considerando (27 -bis bis) che va letto come segue:

(27-bis bis) Qualora l'applicazione delle condizionalità di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento si basi sulla relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, è essenziale che tale applicazione sia fondata su criteri oggettivi e verificabili, conformemente ai principi di certezza del diritto, proporzionalità e parità di trattamento. A tale scopo la preparazione della relazione sullo Stato di diritto, utilizzata tra gli altri documenti ai fini della valutazione di cui agli articoli 8 e 9, dovrebbe basarsi principalmente su documenti ufficiali e relazioni di organizzazioni internazionali e autorità nazionali, nonché sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e degli organi giurisdizionali nazionali. La preparazione della relazione sullo Stato di diritto dovrebbe comportare un dialogo stretto e strutturato con le autorità degli Stati membri.

Nel documento 9808/26 INIT, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), va letto come segue:

b) sostenere le capacità di difesa, la resilienza, la preparazione, la protezione civile e la sicurezza dell'Unione in tutte le regioni:

i) rafforzando la base industriale della difesa **dell'Unione, sostenendo le infrastrutture di difesa e la mobilità militare [...]**, in particolare sviluppando le infrastrutture TEN-T a duplice uso, **i corridoi di mobilità e i collegamenti mancanti;**

ii) potenziando la preparazione dell'Unione alle crisi e alle catastrofi, **comprese le minacce ibride, in particolare** integrando il principio della "preparazione fin dalla progettazione";

iii) rafforzando la sicurezza **e la protezione civile** dell'Unione attraverso il miglioramento delle capacità di individuazione, prevenzione e risposta rispetto alle minacce, anche irrobustendo **e proteggendo** le infrastrutture critiche [...] e la cibersicurezza.

Nel documento 9808/26 INIT, l'articolo 8, paragrafo 4, va letto come segue:

4. Se conclude che la condizione orizzontale della Carta non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 3, **propone al Consiglio** [...] una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta e individua le misure specifiche del piano NRP e del piano Interreg interessate dal mancato soddisfacimento.

Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

Nel documento 9808/26 INIT, l'articolo 8, paragrafo 6, va letto come segue:

6. Lo Stato membro interessato informa la Commissione non appena ritiene soddisfatta la condizione orizzontale della Carta. La Commissione valuta tale informazione entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la condizione orizzontale della Carta sia stata soddisfatta **pienamente o parzialmente, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare** la decisione di cui al paragrafo 4. **Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.**

■

Nel documento 9808/26 INIT, l'articolo 8, paragrafo 8, è soppresso:

8. ■

Nel documento 9808/26 INIT, l'articolo 35 ter, paragrafo 2, va letto come segue:

[2. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii) [importo riservato a titolo della PCP] finanzia unicamente gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).]